

SCADENZA: ore 12.00 del 04 GEN. 2019

Prot. **59296**

Gemona del Friuli, **20 DIC. 2018**

## **Bando per la presentazione delle domande per il convenzionamento di posti letto in Residenza per anziani non autosufficienti**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e finalità del Bando**

1. Con il presente Bando vengono assegnati i posti letto convenzionabili attribuiti all'Azienda per l'assistenza sanitaria n.3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" con le Delibere di Giunta regionale n. 185 del 02.02.2018 (Linee di gestione 2018) e n. 1828 del 05.10.2018.
2. Il numero di posti letto convenzionabili da assegnare con il presente bando, al netto di quelli attribuiti prioritariamente alle residenze per anziani rientranti nella programmazione regionale degli investimenti, è pari a 136 (centotrentasei) unità di tipologia N3.

### **Articolo 2**

#### **Soggetti che possono partecipare al bando**

1. Possono presentare domanda per il convenzionamento di posti letto per anziani non autosufficienti, i soggetti gestori di residenze per anziani non autosufficienti riclassificate ai sensi del Titolo X del decreto del Presidente della Regione 144/2015 che rientrano in una delle seguenti tipologie:
  - a) gestori di residenze per anziani che, alla data della Delibera di Giunta regionale n. 1828 del 05.10.2018, hanno un'offerta di posti letto in uno o più nuclei strutturali di tipologia N3, di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto 144/2015, regolarmente autorizzata all'esercizio a pieno titolo o in deroga temporanea;
  - b) gestori di residenze per anziani che, alla data della Delibera di Giunta regionale n. 1828 del 05.10.2018, hanno ottenuto dalla Regione, nell'ambito del processo di riclassificazione, il parere di ammissibilità di un progetto di adeguamento che prevede, entro un anno dalla conclusione del processo di riclassificazione, l'aggregazione di diverse unità di offerta già autorizzate al fine di realizzare una residenza per anziani non autosufficienti di 2° o 3° livello.

### Articolo 3

#### Termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono far pervenire la domanda di convenzionamento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n.3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" avvalendosi del modulo allegato al presente Bando e disponibile sul sito web dell'Azienda [http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda\\_informa/bandi\\_gara](http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/bandi_gara)
2. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [aas3.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas3.protgen@certsanita.fvg.it) in conformità alle normative vigenti in materia e nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo.
3. Le domande devono pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. Non verranno accettati reclami di sorta nel caso in cui la domanda medesima, per qualsiasi motivo non pervenisse in tempo utile.
4. La domanda, compilata secondo il modello allegato al presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante della residenza per anziani e compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda (in corso di validità)
  - b) breve relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di adeguamento dei requisiti strutturali, edilizi e previsti dal D.P.Reg. 144/2015 (solo per le residenze per anziani autorizzate all'esercizio in deroga temporanea)
5. Non saranno prese in considerazione le domande:
  - a) pervenute successivamente al termine finale di cui al comma 3 (si ricorda che fa fede esclusivamente la data di ricevimento della documentazione da parte dell'Azienda);
  - b) non trasmesse a mezzo PEC;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 2.

### Articolo 4

#### Richieste di integrazioni

1. Qualora ritenuto necessario, l'Azienda può richiedere chiarimenti o integrazioni alle domande presentate. I chiarimenti o la documentazione integrativa devono pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro i termini stabiliti dall'Azienda stessa.

### Articolo 5

#### Criteri di valutazione e di esclusione

1. L'Azienda effettua l'istruttoria della documentazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità delle domande pervenute.
2. Costituiscono criteri di esclusione:
  - a) i casi di cui all'art. 3, comma 5;
  - b) esistenza di una qualsiasi causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, prevista dalla normativa vigente;
3. E' facoltà dell'Azienda competente procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto gestore nella documentazione presentata.
4. Le residenze per anziani per le quali le domande di convenzionamento non sono state escluse vengono inserite nell'elenco degli ammessi al convenzionamento di cui al successivo art. 6.

## **Articolo 6**

### **Approvazione dell'elenco degli ammessi al convenzionamento**

1. Con atto del direttore competente è approvato l'elenco dei soggetti ammessi al convenzionamento e di quelli esclusi.
2. Nell'elenco degli ammessi al convenzionamento verrà indicato anche il numero di posti letto convenzionabili assegnato a ciascun soggetto ammesso secondo i criteri indicati al successivo art. 7.
3. L'elenco approvato è pubblicato sul sito web dell'Azienda competente e costituisce comunicazione formale di ammissione/esclusione.

## **Articolo 7**

### **Determinazione del numero di posti letto convenzionabili**

1. In conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1828 del 05.10.2018, il numero di posti letto convenzionabili assegnati a ciascun soggetto inserito nell'elenco degli ammessi viene determinato con i seguenti criteri:
  - a) possono essere convenzionati solo i posti letto di tipologia N3 così come definiti all'articolo 11, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 144/2015;
  - b) i posti letto convenzionabili devono essere attribuiti alle singole residenze inserite nell'elenco degli ammessi in modo da garantire che, in ciascuna di esse, venga assicurata una percentuale omogenea di copertura del totale dei posti letto di tipologia N3 presenti nella stessa;
  - c) ad ogni residenza inserita nell'elenco degli ammessi che risulta essere già convenzionata con l'Azienda competente per parte della propria offerta può essere assegnato un numero aggiuntivo di posti letto convenzionabili solo qualora tutte le altre residenze inserite nel predetto elenco degli ammessi raggiungano la percentuale di copertura ad essa già assicurata dalla convenzione in essere. Sono comunque fatte salve le convenzioni già in atto che comportino il superamento di tale percentuale;
  - d) Per l'assegnazione dei posti letto convenzionabili a strutture che abbiano una medesima percentuale di copertura della propria offerta di posti letto di tipologia N3 si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei posti convenzionabili disponibili.
2. Nel caso in cui, a seguito del procedimento di cui al comma 1, il numero di posti letto messi a bando non sia interamente assegnato, i rimanenti posti convenzionabili saranno attribuiti, agli enti gestori di Residenze per anziani che potranno offrire nuovi posti letto di tipologia N3 non disponibili alla data del presente bando e per i quali la Regione ha rilasciato parere favorevole nell'ambito del processo di riclassificazione. L'assegnazione di tali nuovi posti letto convenzionabili avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di convenzionamento; tale domanda potrà essere presentata solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione all'esercizio.

## **Articolo 8**

### **Atti propedeutici al convenzionamento**

1. Il direttore competente comunica ai soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi di cui all'art. 6 la possibilità di avviare la procedura di convenzionamento di cui al successivo art. 9, nel limite del numero di posti letto convenzionabili indicati nell'elenco medesimo.
2. I suddetti soggetti comunicano entro e non oltre 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di cui al comma 1 la propria accettazione ovvero la rinuncia all'avvio della procedura di convenzionamento.

3. L'omessa o tardiva comunicazione di quanto previsto dal precedente comma 2 ha effetto di rinuncia.
4. In caso di rinuncia, il numero di posti letto convenzionabili assegnati al rinunciatario verranno attribuiti, agli altri soggetti con i criteri di cui all'art. 7. In tal caso, l'Azienda competente provvederà ad aggiornare l'elenco di cui all'art. 6, dandone comunicazione agli interessati.

#### **Articolo 9**

##### **Stipula della convenzione**

1. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'accettazione di cui al comma 2. dell'articolo 8, l'Azienda competente procede alla stipula della convenzione secondo lo schema tipo approvato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n.3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli".
2. I soggetti assegnatari dei posti letto convenzionabili, prima di sottoscrivere la convenzione con l'Azienda competente, devono garantire lo standard di personale previsto dal decreto del Presidente della Regione 144/2015 per i nuclei strutturali di tipologia N3.
3. Qualora non siano rispettati i requisiti di cui al comma precedente non si potrà procedere alla stipula della convenzione e i relativi posti letto convenzionabili verranno assegnati, agli altri soggetti, con i criteri di cui all'art. 7.
4. Al fine di verificare l'adeguatezza qualitativa del servizio offerto, è facoltà dell'Azienda richiedere eventuale documentazione integrativa e/o effettuare sopralluoghi in loco prima della stipula della convenzione.
5. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, vengano riscontrate carenze tali da compromettere la qualità del servizio offerto, l'Azienda può, a seconda della gravità delle carenze riscontrate, decidere di:
  - a) non procedere alla stipula della convenzione; in tal caso, il numero di posti letto convenzionabili verranno assegnati, agli altri soggetti, con i criteri di cui all'art. 7;
  - b) assegnare al soggetto gestore un termine entro il quale procedere al superamento delle carenze riscontrate pena la revoca della convenzione e la conseguente redistribuzione dei relativi posti letto convenzionabili con i criteri di cui all'art. 7;
  - c) procedere alla stipula della convenzione previa sottoscrizione da parte del soggetto gestore di un percorso condiviso di miglioramento della qualità.

#### **Articolo 10**

##### **Pubblicazione del bando**

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Azienda [http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda\\_informa/bandi\\_gara](http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/bandi_gara) e sul sito web della Regione [http://www.regione.fvg.it/rafgv/cms/RAFGV/MODULI/bandi\\_avvisi/](http://www.regione.fvg.it/rafgv/cms/RAFGV/MODULI/bandi_avvisi/).

#### **Articolo 11**

##### **Norma finale**

1. E' facoltà dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n.3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" di modificare, integrare, prorogare o revocare il presente bando a seguito di motivate sopravvenute necessità ovvero in ossequio a nuove disposizioni normative o regolamentari.